COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (IV) - LAVORI PUBBLICI (VII)

VI.

SEDUTA DI VENERDÌ 4 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA VII COMMISSIONE **GARLATO**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*). (1346) 59

PRESIDENTE 59, 60, 61, 62, 65, 67
GAVA, *Ministro del tesoro* 60, 61, 63, 64, 65, 66
DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione* . 60, 63, 64, 65, 66, 67
ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici* . 60, 67
CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 60, 61, 62
AMENDOLA PIETRO 61, 62, 67
CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione* 61, 65, 66
JANNELLI 62
CACCIATORE 62
CAIATI 63
COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 66

La seduta comincia alle 9,35.

ASSENNATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno. (Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato). (1346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvidenze straordinarie per le zone alluvionate nei comuni della provincia di Salerno ».

Passiamo ad esaminare l'articolo 6. Ne do lettura:

« La gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania.

È in facoltà del Provveditorato stesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, di delegare l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, lettere *d*) e *e*), agli enti interessati, sempre che questi possiedano una adeguata attrezzatura tecnica. In tal caso il Provveditorato, a mezzo dell'ufficio del Genio civile, esercita la vigilanza sulla esecuzione delle opere e provvede al pagamento dei certificati di acconto, nonchè al collaudo ed alla liquidazione dei lavori.

Per i lavori di cui alla presente legge aventi il carattere di particolare urgenza può prov-

vedersi mediante licitazione o trattativa privata o in economia, anche in deroga alle vigenti disposizioni ».

A quest'articolo i relatori hanno proposto il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola. lavori, *aggiungere le parole:* compresa l'approvazione dei progetti, sino a lire 200 milioni.

Mi sembra che l'illustrazione sia superflua. Prego il rappresentante del Governo di far conoscere la sua opinione in proposito.

GAVA, *Ministro del tesoro.* Pregherei l'onorevole De Martino di ritirare il suo emendamento, perché mi pare che sia sufficiente la facoltà che già hanno i provveditori di deliberare autonomamente fino a cento milioni. Del resto, con questo sistema, si sono sempre avuti buoni risultati, sia nel Polesine, sia nella Calabria.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Questo emendamento è stato da noi proposto nell'ipotesi che facilitasse il compito ai provveditori. Se così non è, non abbiamo difficoltà a ritirarlo. Penso che il ministro dei lavori pubblici dovrebbe dire qualcosa in proposito.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Mi associo alle dichiarazioni del ministro del tesoro. Comunque, il Governo è contrario.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 6 del testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

« I lavori da eseguire a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9. 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Ne do lettura:

« Gli atti e i contratti relativi alle opere di cui alla presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto o contratto deve, secondo i casi, o contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipuato ai fini della presente legge, ovvero essere integrato da una attestazione in tal senso — da citarsi nelle premesse dell'Amministrazione predetta — quando la medesima non intervenga nella formazione dell'atto ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di per le finanze.* Credo che sia opportuno fare una discussione di questo articolo congiuntamente a quella dei vari articoli aggiuntivi proposti dai relatori, riguardanti le disposizioni tributarie.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che l'esame dell'articolo 8 è accantonato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo, allora, all'esame dell'articolo 9. Ne do lettura:

« Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'aapalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti del comune stesso ».

Vi sono due emendamenti: uno, dei relatori, tendente ad aggiungere dopo le parole « ai dipendenti » le altre « ed ai sinistrati »; l'altro, dell'onorevole Cacciatore, inteso ad ad aggiungere il seguente comma· « Uguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* La semplicità del mio emendamento non richiede illustrazione.

Per quanto riguarda l'emendamento Cacciatore, ritengo che esso sia accettabile, perché mi risulta che l'attrezzatura tecnica del comune di Cava dei Tirreni è tale da poter provvedere alle esigenze.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici.* Dopo le assicurazioni del relatore, accetto l'emendamento Cacciatore.

Per quanto riguarda l'emendamento dei relatori, che io accetto, ritengo che sia opportuno sostituire la porola « ai » con la parola « a ».

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione.* Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento dei relatori:

Dopo le parole: « ai dipendenti » *aggiungere le altre*: « ed a sinistrati ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente emendamento, dell'onorevole Cacciatore, inteso ad aggiungere il seguente comma:

« Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9, nel suo complesso.

« Nell'attuazione, in Salerno, di programmi costruttivi di case popolari a totale carico dello Stato a norma delle disposizioni vigenti, il Ministero dei lavori pubblici può valersi del comune di Salerno per la progettazione e la esecuzione, compreso l'appalto, dei lavori di costruzione di alloggi da destinarsi ai dipendenti ed a sinistrati del comune stesso.

Eguale facoltà è concessa anche per il comune di Cava dei Tirreni.

(*È approvato*).

Vi è ora un articolo aggiuntivo proposto dai relatori, che sarebbe opportuno esaminare successivamente. Se non vi sono osservazioni, così può restare stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

« A tutti gli aventi diritto ai contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, concesse anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Poiché non esiste un diritto soggettivo ai contributi, propongo di sostituire, nella prima riga dell'articolo, la parola « diritto » con la parola « titolo ».

AMENDOLA PIETRO. Noi siamo contrari.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Poiché siamo nella fase della concessione del contributo, ritengo che sia opportuno usare un'altra formulazione, che potrebbe essere la seguente:

« A coloro ai quali siano stati concessi i contributi previsti dalla presente legge saranno, a richiesta, accordate anticipazioni non minori del 30 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte verrà erogata secondo gli avanzamenti dei lavori ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo 10 nel testo proposto dall'onorevole Castelli Avolio.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

« Gli utenti d'acqua pubblica, per qualsiasi scopo, sui corsi d'acqua Reginna Maior, Reginna Minor e Bonea, sono esonerati per un triennio dal pagamento del canone demaniale e dei sovracanoni, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'Ufficio del genio civile di Salerno; vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di preso sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione ».

Il Sottosegretario Castelli Edgardo propone questa nuova formulazione:

«Le utenze di acqua pubblica per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Reginna Maior, Reginna Minor e Bonea, i cui impianti o le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerate dal pagamento del canone decennale e degli eventuali sovracanoni per il periodo di forzata inattività dell'utenza.

Per ottenere l'esonero gli utenti interessati dovranno presentare all'Intendenza di finanza un certificato dell'Ufficio del genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione.

Tale certificato dovrà indicare la data di scadenza del termine che sarà fissato per la riattivazione della derivazione, dalla quale data verrà a cessare l'esonero di cui sopra.

L'esonero non potrà comunque essere accordato per un periodo superiore a un triennio ».

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In sostanza, si chiede che nel certificato venga indicato il periodo necessario per il ripristino di queste utenze. Da quel momento cesserà il periodo di esonero e subentrerà il periodo di pagamento, perché le utenze tornano in efficienza.

AMENDOLA PIETRO. Ciò mi sembra eccessivo, perché dobbiamo considerare i danni che quei cittadini hanno avuto. Dal momento che il capitolo ricarcimenti lascia tanto a desiderare, mi pare che lo Stato potrebbe per tre anni rinunciare a sovracanoni demaniali.

Non potremmo approvare soltanto la prima parte dell'emendamento?

CASTELLI EDGARDO. *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Il canone è il corrispettivo di un servizio che viene concesso, a titolo patrimoniale, a privati; quindi è fuor di luogo ogni accenno a danni ed a larghezza di liquidazione. E poi non interessano soltanto i canoni demaniali, che sono rappresentati da poche centinaia di lire, quanto i sovracanoni, che vanno ai comuni, per giunta danneggiati.

JANNELLI. Io sarei favorevole alla tesi del Sottosegretario per il semplice fatto che alla questione sono interessati anche i comuni danneggiati, e non mi pare che sia il caso di favorire i privati, come vorrebbe l'onorevole Amendola, a scapito dei comuni, ripeto, ugualmente danneggiati.

AMENDOLA PIETRO. Ma per i comuni c'è l'integrazione!

CACCIATORE. Mi pare che l'articolo, nella nuova formulazione proposta dal Sottosegretario, non abbia più ragion d'essere. È evidente che, non esistendo l'oggetto su cui cade il canone, colui che ne era il proprietario non dovrà pagare. E allora, a che pro' l'articolo? Esso può aver valore e ragion di essere solo se noi lo lasciamo così come è, poiché contiene una disposizione che in un certo senso accorda delle facilitazioni.

AMENDOLA PIETRO. Chiedo che l'articolo sostitutivo sia votato per divisione.

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* I canoni e i sovracanoni sono il corrispettivo di utenze, fissato da precise norme giuridiche; in questo caso, noi dovremmo introdurre nella legge una norma espressa che esenti dal pagamento del sovracanone, il che costituirebbe un elemento di disordine perché verremmo a riconoscere ad un privato il diritto di non pagare dopo che il suo impianto è stato riconosciuto.

Votare l'articolo sostitutivo per divisione non ha senso, perché se poi si approva che l'esonero è accordato per un triennio, cade il concetto dell'emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Amendola ha proposto che la votazione sull'emendamento sostitutivo dell'onorevole Castelli Edgardo avvenga per divisione.

Pongo, allora, in votazione la prima parte, del primo comma fino alle parole « sono esonerate dal canone demaniale e dagli eventuali sovracanoni ».

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'ultima parte del primo comma, che è la seguente: « per il periodo di forzata inattività dell'utenza ».

(*Non è approvata*).

CASTELLI EDGARDO, *Sottosegretario di stato per le finaze.* Il mio emendamento non ha più ragion d'essere.

Ora bisogna sostituire il concetto del periodo di forzata inattività con il concetto del periodo di un triennio.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione le parole « per il periodo di un triennio ».

(*Sono approvate*).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo originario, e cioè dalle parole « previa presentazione... » fino alla fine.

(*È approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 11, nel suo complesso, nel seguente testo modificato:

« Le utenze di acqua pubblica, per qualsiasi scopo esercitate sui corsi d'acqua Reginna Maior, Reginna Minor e Bonea, i cui impianti e le cui opere di presa siano state rese inefficienti in dipendenza dei danni provocati dall'alluvione, sono esonerati dal pagamento del canone demaniale e degli eventuali sovracanoni per un triennio, previa presentazione alla Intendenza di finanza di un certificato dell'ufficio del Genio civile di Salerno, vistato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, attestante che gli impianti o comunque le opere di presa sono state rese inefficienti in dipendenza dell'alluvione ».

(*È approvato*).

Prima di passare agli articoli di carattere finanziario, dobbiamo risolvere le questioni che abbiamo lasciato in sospeso.

Cominciamo ad esaminare l'articolo 9-*bis* proposto dai relatori. Ne do lettura:

« Per la ricostruzione degli alloggi sinistrati, i cui proprietari ammessi al contributo di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 e di cui all'articolo 2, nonché per la ricostruzione degli alloggi, a cui proprietari e comunque concessa la facoltà di contrarre mutui per la somma eccedente il contributo stesso, il co-

mune di Salerno è autorizzato ad assumere l'iniziativa delle costruzioni con la facoltà di contrarre i mutui spettanti ai proprietari che ritengano di consentire.

I proprietari considerati al comma precedente cederanno al comune di Salerno il contributo di cui alla lettera *g*) dell'articolo 1 e di cui all'articolo 2; e corrisponderanno, altresì, al medesimo ente, a saldo della parte non coperta dal contributo, una quota annua costante per interesse e ammortamento di capitale.

Analogamente il comune regola i suoi rapporti con l'istituto mutuante.

Gli atti relativi al trasferimento della proprietà del sinistrato, gli atti di mutuo e di assegnazione, sono soggetti soltanto alla tassa fissa nella misura minima, e sono esenti da imposta di bollo ».

Per lo stesso articolo il Ministro del tesoro propone il seguente testo

« Per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani danneggiati o distrutti dall'alluvione, destinati ad abitazione e non fruenti dei contributi di cui all'articolo 2, nonché per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani che non godano delle provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni, gli istituti esercenti il credito fondiario possono concedere, per un importo pari alla metà della spesa riconosciuta ammissibile, mutui, fino all'ammontare complessivo di un miliardo, ammortizzabili in un periodo non superiore a 25 anni, ad un tasso non eccedente il 7 per cento, comprensivo di provvigione e spese accessorie.

L'altra metà della spesa di riparazione o ricostruzione sarà mutuata, per il tramite degli istituti medesimi, dal Tesoro dello Stato attingendo ad apposito fondo di un miliardo. Le condizioni e modalità relative a questi mutui, anche per le iscrizioni ipotecarie e per il rimborso, saranno stabilite in apposite convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con gli istituti di credito suddetti. Le convenzioni saranno approvate con decreti del Ministro del tesoro.

L'ipoteca che gli istituti mutuanti hanno diritto di inscrivere a garanzia dei mutui da essi concessi, anche per il conto del tesoro, ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra preesistente sull'immobile danneggiato o distrutto ».

Collegati con questo sono due altri articoli aggiuntivi proposti sempre dal ministro del tesoro, da inserire dopo l'articolo 2.

ART. 2-*bis*.

Per i privati, proprietari di più di un alloggio adibito ad abitazione, il contributo, sempre entro il limite massimo di cui al presente articolo, viene corrisposto per un solo alloggio, per il ripristino dei rimanenti, i proprietari medesimi sono ammessi a fruire dei mutui previsti al successivo articolo.

ART. 2-*ter*.

I benefici previsti dalla presente legge per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani non sono cumulabili con quelli di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni.

Ove l'edificio o parte di esso danneggiato o distrutto, era adibito all'esercizio di attività industriale, commerciale o artigiana e di proprietà di persona diversa da quella esercente le stesse, si applicano le provvidenze contemplate dalla presente legge per ripristino dell'edificio o di parte di esso nei confronti del proprietario, mentre per i danni verificatisi alle attività medesime si applicano i benefici della legge 13 febbraio 1952, n. 50 e successive modificazioni in favore dei loro titolari ».

Con tutte queste disposizioni mi pare sia stato previsto il sistema completo, sia per il finanziamento delle abitazioni, sia per il finaziamento di immobili destinati ad uso diverso da abitazione.

CAIATI. Vorrei chiedere all'onorevole Ministro se non ritenga opportuno, per quanto riguarda i mutui, togliere il concetto della facoltà, implicito nelle parole « possono concedere » ed introdurre quello dell'obbligatorietà, sostituendo le due parole anzidette con le parola « concederanno ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non è possibile.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. È esatta l'osservazione dell'onorevole Caiati. Anche perché non c'è bisogno di una legge per dare agli istituti di credito la facoltà di accordare dei mutui.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi corre l'obbligo di fare le più ampie dichiarazioni circa l'operatività della legge. Premetto che il Ministero del tesoro ha concordato l'emendamento con gli istituti di credito che dovranno fare le operazioni. Posso assicurare che i mutui saranno accordati nei limiti di impegno massimo di due miliardi, di cui un miliardo è dato dal Tesoro. La norma relativa alla prima iscrizione ipotecaria è stata escogitata

appunto per superare ogni ostacolo e per mettere gli istituti in condizioni di operare i mutui.

Io ho voluto l'intervento dello Stato con la garanzia fino al 50 per cento appunto per rendere possibili i mutui, in quanto che il mutuo fondiario non anticipa mai la spesa al cento per cento della costruzione e gli istituti di credito sono così posti nella condizione di potere, tranquillamente e agevolmente, fare i mutui stessi.

La legge si è dovuta fare, sia per la emissione delle obbligazioni, sia per contenere il tosso d'interesse nel limite massimo del 7 per cento, e sia, infine, per prevedere l'ammortamento in un periodo non superiore ai venticinque anni.

Predisposte tutte le condizioni per rendere sicuramente operante la legge, noi non possiamo comandare sui bilanci di istituti autonomi; noi non possiamo dire formalmente che essi istituti debbono concedere i mutui. Compito del legislatore è quello di creare le condizioni obiettive perché gli istituti facciano le operazioni di credito. Queste condizioni obiettive sono state create ed io posso assicurare che i mutui saranno accordati. Tuttavia, non mi sentirei di includedere nella legge la disposizione che essi « debbono » essere fatti. La disposizione non avrebbe senso.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Ecco perché avevo proposto di dare incarico ad un istituto statale di emettere le obbligazioni.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Quello era un istituto di diritto pubblico, come sono istituti di diritto pubblico le sezioni di credito fondiario del Banco di Napoli; ma anche nel caso dell'istituto proposto dall'onorevole De Martino non sarebbe stato possibile imporre la concessione dei mutui.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Appunto per la ragione detta dal ministro, il collega Sanzo ed io ci siamo recati all'istituto per avere una lettera firmata con cui l'istituto si obbligava ad operare i mutui. Noi sapevamo che non potevamo imporlo, però un istituto può benissimo assumersi l'obbligo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Credo che la parola data dalle sezioni di credito fondiario al ministro per il tesoro abbia quanto meno lo stesso valore della parola data da un istituto di credito, privatamente, all'onorevole De Martino! Comunque, ripeto che i mutui si faranno certamente.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Nell'ipotesi che l'onorevole Gava di qui a qualche mese non dovesse più essere ministro?...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Le sezioni del credito fondiario hanno assunto l'impegno non con Gava, ministro *pro tempore* per il tesoro, ma con il ministro del tesoro e con il Governo; esse hanno collaborato alla creazione di quelle condizioni che possono rendere possibili i mutui.

Penso che una tassativa assicurazione del ministro per il tesoro, espressa in sede legislativa, valga quanto meno come una lettera di un operatore pubblico ad un pur autorevole deputato.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Su questo, mi riservo di replicare.

Per ora desidero rivolgere un'altra domanda all'onorevole ministro. Se 2.500 appartamenti circa, con un contributo per unità abitabile, stabilivano una differenza, tra somma necessaria e sufficiente alla ricostruzione e contributo dello Stato, di tre miliardi, ora che il contributo dello Stato, stabilito nella misura massima di due milioni, si limita ad un solo appartamento per ogni singolo proprietario, uno dei due termini diminuisce, mentre l'altro, il più grosso, rimane quale era. È evidente che i tre miliardi dovrebbero almeno diventare tre miliardi e qualche cosa! E invece i tre miliardi si riducono a due. Come è possibile?

GAVA, *Ministro del tesoro*. L'onorevole De Martino ricorderà che nei tre miliardi egli aveva previsto il finanziamento dell'ospedale e di altre opere pubbliche.

Esclusi l'ospedale ed altre opere pubbliche, abbiamo ritenuto che sia possibile fare la ricostruzione con due miliardi; evidentemente, se i due miliardi non basteranno si provvederà successivamente.

Prego di comprendere che è stato fatto il massimo sforzo, in adempimento all'impegno preso dal Governo; prego di considerare che l'apporto di un miliardo che il Tesoro dà per rendere possibili i mutui, costituisce la norma più positiva, che renderà operante la legge.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Riservandomi di riprendere anche questa questione, rimane un terzo quesito che debbo sottoporre ai ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Viene accettato il concetto secondo cui la iniziativa per la ricostruzione può essere affidata, oltre che al comune di Salerno anche all'Istituto autonomo per le case popolari e ad altri istituti, eventualmente designati dal Ministero dei lavori pubblici?

Secondo me, finché l'iniziativa viene presa da un istituto di diritto pubblico di una certa consistenza, quale può essere l'Istituto per le case popolari, noi possiamo avere una relativa sicurezza che la costruzione sarà fatta; ma se facciamo in modo che l'iniziativa può essere presa da chiunque, allora ci son molte riserve da fare e occorre una lunga discussione.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non ho alcuna ragione per oppormi a che, strumentalmente, Istituto delle case popolari e comune assumano l'iniziativa di un consorzio.

Comunque, desidero chiarire che i rapporti diretti di debito e credito dovranno esistere fra gli enti che concedono il mutuo e i singoli mutuatari, ad evitare il sovvertimento della base dell'operazione finanziaria che dev'essere effettuata.

Ripeto che non ha nulla in contrario a che il comune si faccia promotore di un consorzio volontario di mutuatari i quali gli diano il mandato di contrattare per loro conto; resti, però, ben chiaro che il rapporto di obbligazione dovrà sussistere sempre fra ente mutuante e singolo mutuatario, con l'iscrizione ipotecaria sul bene che si dovrà ricostruire.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Siamo alle solite! Questa facoltà non ha bisogno di essere sancita in un articolo di legge!

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non si può mettere il comune come diaframma fra ente mutuante e singolo mutuatario.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. È necessario, altrimenti occorreranno dieci anni per procedere alla liquidazione dei contributi a 2.500 sinistrati. Serve a bruciare un po' le tappe. Si possono fare le cose contemporaneamente...

PRESIDENTE. Onorevole De Martino, tenga presente che non si può ricostruire prima che si sia proceduto all'accertamento del danno.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. È appunto per questo che si fa un apposito articolo di legge.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Però andiamo ad addossare tutto il rischio al comune!

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Il fatto è che le case sinistrate ci sono, e noi abbiamo autorizzato anche la ricostruzione non *in loco* per motivi di sicurezza. Ricordiamoci che i sinistrati si trovano nelle scuole che i ragazzi, per questo motivo, non possono frequentare.

Mi pare che abbiamo avuto torto, il collega Sanzo ed io, con l'appoggio dei deputati della provincia di Salerno, ad aver proposto un sistema per cui sia resa possibile la ricostruzione, indipendentemente dall'accertamento! Eppure, la ricostruzione delle case non dovrebbe essere subordinata soltanto all'accertamento del sinistro alle case! A noi non deve interessare l'entità del sinistro.

PRESIDENTE. Questo vale per la ricostruzione in altra sede, non già per la ricostruzione *in loco*.

DE MARTINO CARMINE. *Relatore per la IV Commissione*. D'accordo.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Reputo opportuno chiarire i concetti.

L'onorevole De Martino ed altri deputati propongono che il comune di Salerno cominci a ricostruire per proprio conto, salvo a fare le assegnazioni ai privati proprietari danneggiati, successivamente. Siccome queste assegnazioni non sono fatte ad altro titolo che per aver avuta la propria casa distrutta, e dovendo queste assegnazioni essere regolarizzate in base al titolo di proprietà, occorre regolarizzare anche il lato finanziario di questi negoziati che si verrebbero a costituire.

Esattamente ha detto il ministro del tesoro che, per quanto riguarda mutui e finanziamenti, il rapporto che intercorre è un rapporto di obbligazione di carattere privato.

Logico, quindi, che occorra specificare il titolo che dà diritto al beneficio (la qualità di danneggiato) e documentare l'ammissibilità dei lavori eseguiti. A questo punto, sull'iniziativa del comune (che serve soltanto ad accelerare in un primo momento la costruzione dei fabbricati) si innesterebbe il rapporto di carattere privato fra il danneggiato e l'istituto finanziatore.

Tutte queste cose necessitano di una chiarificazione, ad evitare che la legge diventi più macchinosa di quanto generalmente le leggi non lo siano in pratica.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Per quanto riguarda la formulazione dell'articolo proposto dall'onorevole De Martino, io non avrei nulla in contrario, in linea di principio, perché in esso è previsto un sistema volontaristico facente perno sul comune, che io certamente non posso impedire, purché l'operazione sia fatta nei limiti delle attribuzioni del comune stesso. Tutt'al più, lascio alla responsabilità del comune il giudizio sulla maggiore o minore celerità di un tale sistema.

Sia, però, ben chiaro che coloro i quali desiderano contrarre obbligazioni nei confronti degli enti mutuanti, come dal sistema

proposto dal Governo, debbono avere un rapporto diretto con gli enti finanziatori.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Successivamente.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Sono d'accordo che le due iniziative potranno coesistere, ma il rapporto di mutuo dev'essere contratto fra mutuanti e mutuatari.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. D'accordo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Messa in chiaro la base finanziaria e la esigenza del rapporto diretto fra istituto finanziatore e privato, rimane ancora un lato poco chiaro.

L'Istituto per le case popolari e il comune dovrebbero incominciare la ricostruzione prima dell'accertamento del danno. Che cosa ci garantisce dalle possibili contestazioni successive fra comune e mutuatario, circa il modo di costruzione della casa, la capienza, ecc.? Credo che dovremmo cercare una clausola che garantisse da contestazioni del genere.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Il rapporto fra mutuante e mutuatario si può stabilire in un momento successivo. Il comune dovrebbe essere autorizzato per legge...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Questo sarà impossibile ottenerlo dagli istituti finanziatori.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Il comune potrebbe essere cessionario.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Il comune ha questa preoccupazione: esso sa che vi è una certa quantità di alloggi aventi diritto ad un contributo fino al 90 per cento e un'altra con contributo fino al 70 per cento. Il comune sa che fino a quelle percentuali vi sono dei contributi sicuri: allora si rende cessionario di quei contributi, che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare ai titolari, e ricostruisce sulla base del 90 o del 70 per cento del valore.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. È esatto, però occorrerebbe una dichiarazione del Ministero delle finanze, attestante la sua non opposizione all'esenzione fiscale per questi passaggi.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Questo è un problema di dettaglio. Comunque, la discussione è valsa a chiarire che il comune di Salerno, per facilitare la ricostruzione, si rende cessionario dei diritti di ricostruzione: in questo caso, attraverso un contratto-tipo, potrebbe contrarre direttamente i mutui ed avere i finanziamenti. Successivamente procederà all'assegnazione degli alloggi, che sarebbero alloggi-tipo di 3 vani ed accessori, come stabilito nella legge.

Ciò implica che i progetti di costruzione siano fatti dal comune, che la costruzione sia curata dal comune, che le aree siano comperate dal comune, che i mutui siano contratti dal comune, salvo, in un secondo momento, a ripartire il mutuo complessivo in mutuo individuale. Allora nasce la questione fiscale conseguenziale. Si pongono in essere due rapporti, successivi nel tempo (l'onorevole De Martino chiede che i diritti relativi siano ammessi a registrazione con particolari agevolazioni): il comune diventa cessionario, il comune fa le assegnazioni. Vale a dire: prima, acquisto dell'area da parte del comune, inizio della costruzione e contrazione del mutuo da parte del comune per conto dei singoli cessionari; poi, nella seconda fase, il trasferimento ai singoli proprietari.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. D'accordo.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Per chiarire il concetto e per agevolare il consenso del ministro delle finanze alla richiesta dell'onorevole De Martino, io domando se sia necessario che i contributi siano ceduti al comune a titolo di proprietà o se non sia, viceversa, preferibile che i contributi stessi vengano ceduti al comune come delegatario, in modo che le proprietà sorgano immediatamente, in base agli aventi diritto.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Bisogna vedere se gli istituti mutuanti si accontentano della semplice delegazione. Io sono dell'avviso che essi pretenderanno il possesso della proprietà per la concessione del mutuo. Da ciò la necessità del doppio trasferimento.

PRESIDENTE. Trattandosi di materia volontaristica, è proprio necessario che sia inserita nella legge?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma l'autorizzazione al comune deve pur essere data.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della IV Commissione*. Esiste un precedente nella legge per il risarcimento dei danni di guerra. Le varie leggi per le ricostruzioni stabiliscono che si possono formare consorzi di proprietari danneggiati, onde la necessità che sia inserita nella legge l'autorizzazione al comune, il quale agirebbe come un consorzio. Poi, dovendosi procedere al doppio trapasso (trasferimento e ritrasferimento) c'è bisogno di dirlo nella legge. Perciò è mio parere che sia necessario inserire un articolo in cui si dica che

il comune è autorizzato, in quanto questa non è un'attività contemplata fra quelle sue specifiche.

DE MARTINO CARMINE, *Relatore per la IV Commissione*. Ho visto che tutti quanti abbiamo intenzione di fare qualcosa di veramente concreto per questi danneggiati. Tuttavia la limitatezza del tempo oggi non ci consente di continuare in una discussione su cui non abbiamo le idee troppo chiare, e pertanto io proporrei di rinviare il seguito di qualche giorno.

ROMITA, *Ministro dei lavori pubblici*. È necessario che questa legge sia approvata prima che la Camera prenda il riposo. Sono d'accordo per un rinvio, ma che sia breve.

PRESIDENTE. Si può rinviare a martedì, alle ore 8.

AMENDOLA PIETRO. Noi non siamo intervenuti in quest'ultima discussione, né sugli emendamenti proposti dal ministro Gava, sui quali ci riserviamo di dire il nostro parere, né sugli emendamenti proposti dall'onorevole De Martino, che tuttavia guardiamo con molto favore; però desidero, in questo momento, richiamare l'attenzione dei ministri sulla questione dei suoli, questione molto grave per quanto riguarda la ricostruzine in altra sede. Questo problema era stato guardato molto attentamente in un primo momento, perché si pensava che con un contributo più generoso potesse essere meglio risolto. Respinti gli emendamenti migliorativi, a nostro modo di vedere, l'emendamento proposto dall'onorevole De Martino potrebbe, in parte, risolvere la questione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a martedì 8 marzo, alle ore 8.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE ff.
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO
Vicedirettore.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI